

Sentenza n. 2182/2019 pubbl. il 16/10/2019

RG n. 1632/2018

Repert. n. 4525/2019 del 16/10/2019



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE I

Il Giudice dott. Silvia Bianchi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1632/2018 R.G. promossa

da

con il patrocinio dell'avv. DE STEFANI NICOLA, elettivamente domiciliato in VIA MADERNA 7 int. 34 MESTRE presso il difensore avv. DE STEFANI NICOLA, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;

ATTORE

contro

con il patrocinio dell'avv. TICOZZI MARCO, elettivamente domiciliato in CORSO DEL POPOLO, 58 30172 MESTRE presso il difensore avv. TICOZZI MARCO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).



CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: Nel merito. Accertata e dichiarata, in relazione al rapporto di c/c di cui è causa, l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista e, comunque, la nullità, sul punto, del relativo contratto, se esistente, nonché, in assenza di valida pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale ed a quello previsto dagli artt. 5 l. 154/1992 e 117 comma 7 T.U.B., dell'addebito alla stessa di somme per commissioni di massimo scoperto e per altre commissioni e spese non pattuite e/o illegittime, previa declaratoria di nullità delle relative clausole, ove esistenti, per l'effetto rideterminarsi/rettificarsi il saldo legittimo effettivo depurate le somme indebitamente incassate dalla Banca dalla data di apertura del rapporto sino alla domanda a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultra-legali, di commissioni di massimo scoperto, di altre commissioni e/o spese di chiusura periodica del c/c di interessi maturati illegittimamente facendo ricorso anche all'antergazione e postergazione delle valute, comunque a qualunque titolo non dovuti, anche sulla base delle risultanze della disposta CTU. Spese, anche della procedura di mediazione, e competenze di causa con i.v.a. e c.p.a. rifuse.

Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: come da memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c..

#### Motivi di fatto e di diritto

La presente controversia attiene al conto corrente n. 41755, acceso l'11.3.1996 dalla società

presso

e a cui sono state associate nel

tempo diverse linee di credito, tuttora aperto.

La società correntista ha convenuto in giudizio l'istituto di credito, al fine di vedere rideterminato il saldo del conto corrente, una volta espunti gli importi illegittimamente richiesti dalla banca a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, a titolo di interessi superiori al tasso legale e agli interessi previsti previsto dagli artt. 5 l. 154/1992 e 117 comma 7 T.U.B. nonché a titolo di commissioni di massimo scoperto e di altre commissioni o spese non pattuite.



Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la intervenuta prescrizione in relazione alle rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente ai dieci anni dalla costituzione in mora avvenuta con diffida ricevuta il 19.6.2017 e, quindi, dal 30.6.1996 (data del primo movimento del conto) al 19.6.2007.

Nel corso del giudizio, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha, innanzitutto, tenuto conto della eventuale prescrizione nel periodo sopra indicato avuto riguardo alle rimesse qualificabili come solutorie.

Al fine della individuazione di queste ultime, il C.T.U. ha indicato le aperture di credito concesse in conto corrente (si veda la pagina 15 dell'elaborato peritale in atti) e, secondo le indicazioni dell'istituto di credito ed in assenza di contestazioni ad opera della società attrice, ha altresì valorizzato la esistenza di affidamenti nel periodo in cui le aperture di credito risultavano scadute o inesistenti (si vedano le pagine 16 e 17 dell'elaborato peritale in atti).

Il C.T.U. ha, quindi, concluso che le rimesse solutorie relative al periodo preso in esame, ammontanti a complessivi € 973.534,12, assorbono tutte le competenze addebitate nel periodo considerato (€ 70.267,60), le quali quindi devono considerarsi definitivamente pagate (si veda la pagina 17 dell'elaborato peritale in atti).

Sostiene parte attrice che, trattandosi di conto corrente ancora aperto e non avendo la correntista agito per la ripetizione delle somme indebitamente versate ma solamente per il ricalcolo del saldo, non potrebbe darsi rilievo alla eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.

Ritiene questo giudice che anche nel caso di conto aperto e, quindi, nell'ipotesi in cui il correntista non possa agire per la ripetizione dell'indebito ma, al più, per il ricalcolo del saldo, non possa non darsi rilevanza alla eventuale prescrizione del diritto dell'attore a vedersi restituite le somme illegittimamente versate.

Infatti, se lo scopo di una siffatta domanda (ricalcolo del saldo) è quella di stabilire a quanto esattamente ammonti l'eventuale debito del cliente nei confronti della banca e di determinare se sussista ancora un margine per l'utilizzo della apertura di credito concessa, non avrebbe senso non tenere conto della circostanza che, rispetto a taluni



addebiti, seppur illegittimi, è intervenuta la prescrizione e, quindi, non è più possibile agire, anche in futuro, per la loro restituzione.

Diversamente ragionando, si arriverebbe a un ricalcolo del saldo che porterebbe a un risultato non corretto, in quanto verrebbero espunti degli addebiti che, in concreto, il correntista non potrebbe richiedere in ripetizione e che, quindi, non possono neppure essere valorizzati, in corso di rapporto, al fine di stabilire se l'eventuale saldo negativo del conto corrente sia infra o extra fido.

Parimenti non appare convincente quanto sostenuto da parte attrice, secondo cui il calcolo delle rimesse solutorie dovrebbe essere eseguito partendo dal saldo ricalcolato e non dal saldo banca.

Infatti, così ragionando si finirebbe per vanificare l'effetto della prescrizione, la quale rende irripetibili, decorso un determinato lasso temporale, anche somme versate illegittimamente.

Un tanto chiarito e venendo all'esame del rapporto di conto corrente a far data dal 19.6.2007, va detto che il C.T.U. ha ricalcolato il saldo tenendo conto del tasso di interesse contrattualmente pattuito (ovvero del tasso di interesse applicato dalla banca, se inferiore), eliminando ogni forma di anatocismo sino all'1.3.2005 (data a partire dalla quale è stata pattuita tra le parti la reciprocità della capitalizzazione dei interessi attivi e passivi – doc. 2 di parte convenuta -), espungendo la commissione di massimo scoperto in quanto non pattuita o, comunque, priva dei requisiti di determinabilità e, infine, sottraendo le spese non convenute tra le parti (spese emissione estratto conto, commissioni varie, spese di liquidazione, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi per il periodo non pattuito) (cfr. elaborato peritale in atti, pagine 18 e 19).

Detto saldo è risultato pari a - € 73.445,99.

Né ha rilevanza, nella presente sede, prendere in considerazione la questione inerente alla sufficienza, ai fini della legittimità della applicazione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, della sola comunicazione unilaterale della banca a mezzo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il periodo non coperto dalla prescrizione è



successivo alla prima pattuizione scritta tra le parti della clausola di reciprocità (cfr. elaborato peritale in atti, pagina 21).

Quanto alla espunzione della commissione di massimo scoperto, parte convenuta contesta le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., affermando che la stessa sarebbe determinabile essendo stati indicati il tasso, la periodicità di addebito trimestrale e la modalità di calcolo 'sugli utilizzi entro l'apertura di credito/sugli utilizzi eccedenti l'apertura di credito'.

Ritiene questo giudice di concordare con il C.T.U. là dove afferma che, affinché la clausola in esame sia determinata, è necessario indicare cosa si debba intendere per massimo scoperto, indicazione quest'ultima pacificamente non presente nei contratti conclusi tra le parti.

Un tanto crea, all'evidenza, incertezza in ordine all'arco temporale rilevante, essendo impossibile stabilire se la percentuale debba essere applicata allo scoperto di un giorno o di un tempo più lungo.

Infine, parte convenuta afferma che il C.T.U. avrebbe errato a espungere le spese considerandole non pattuite, in quanto la banca si era legittimamente avvalsa della previsione contrattuale di *ius variandi* approvata specificamente dalla società attrice nel contratto dell'8.11.00 (doc. 6) e nel contratto dell'1.3.05.

Ha aggiunto che la banca aveva, quindi, comunicato alla cliente le variazioni mediante l'invio degli estratti conto e dei documenti di sintesi.

Tuttavia, così come rilevato dal C.T.U., il documento 6 dimesso da parte convenuta non contiene alcuna clausola di autorizzazione alla variazione unilaterale delle condizioni contrattuali (risulta riportata solamente la rubrica dell'art. 17, denominata 'facoltà di modifica delle condizioni').

Quanto al contratto dell'1.3.05, esso prevede che le variazioni unilaterali vengano comunicate alla cliente mediante lettera semplice.

Posto che non è stato documentato l'invio di una siffatta comunicazione alla società attrice, deve escludersi che la banca abbia legittimamente esercitato lo *ius variandi*.



Né può affermarsi che l'invio degli estratti conto, contenenti la indicazione di spese e costi originariamente non pattuiti, equivalga all'invio della specifica comunicazione prevista dal contratto dell'1.3.2005.

Infatti, la previsione dell'inoltro di una comunicazione *ad hoc* al correntista è all'evidenza finalizzata a rendere lo stesso edotto in maniera chiara, specifica e puntuale dell'intervenuta variazione delle condizioni contrattuali, di modo da consentirgli di eventualmente esercitare il diritto di recesso.

Al contrario, il mero invio degli estratti conto, senza alcuna chiara indicazione circa la applicazione di nuove spese in precedenza non pattuite, non pone il cliente nella condizione di essere adeguatamente informato e di decidere, se del caso, di interrompere il rapporto intrattenuto con l'istituto di credito.

Per tutto quanto sin qui detto, il saldo del conto corrente n. 41755, acceso l'11.3.1996 dalla società

presso

, va rideterminato in - €

73.445,99.

Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, la quale aveva indicato un saldo negativo pari a - € 122.106,03.

P.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. 1632/2018 R.G. promossa da

nei confronti di

, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,

- ridetermina il saldo del conto corrente n. 41755, acceso l'11.3.1996 dalla società

presso

in - € 73.445,99;

- condanna

alla rifusione in favore di

delle parti le spese di lite,

che liquida in € 545,00 per spese e in € 10.343,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;



Sentenza n. 2182/2019 pubbl. il 16/10/2019  
RG n. 1632/2018  
Repert. n. 4525/2019 del 16/10/2019

- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di

Venezia, 8.10.2019

il Giudice  
dott. Silvia Bianchi

